



**COMUNE DI RIBERA**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**  
**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE**  
**VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 1 - Finalità**

È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Ribera, che opera esclusivamente per fini di solidarietà, al quale possono aderire i cittadini comunitari di ambo i sessi residenti nel Comune di Ribera o nei Comuni limitrofi. Ciascun Volontario aderente al Gruppo deve prestare la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali. L'attività del Gruppo deve articolarsi nella previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso degli eventi previsti dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**Art. 2 - Adesione**

Possono aderire al Gruppo, i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, i quali saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente:

- *le generalità complete;*
- *eventuali titoli posseduti;*
- *certificazione medica d'idoneità psicofisica.*

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa di cui si tratta. Con l'iscrizione del Gruppo al registro regionale del volontariato di protezione civile i volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- *il logo del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.;*
- *le generalità dell'iscritto;*
- *il gruppo sanguigno;*
- *la specializzazione con la quale è iscritto al Gruppo.*

Il predetto tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo, regolarmente autorizzate. Tutte le prestazioni degli aderenti al Gruppo s'intendono prestate a titolo gratuito.

**Art. 3 - Responsabili**

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del Gruppo. All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco o l'Assessore delegato alla protezione civile designa tra i componenti il primo Coordinatore, che rimane in carica un anno ed ha il compito di organizzare il corso di formazione dei volontari secondo le direttive regionali.

Al termine del suddetto anno gli iscritti riuniti in assemblea plenaria eleggono fra i componenti del Gruppo il Coordinatore, che per essere eletto, al primo scrutinio, dovrà ottenere il voto palese di non meno di due terzi dei votanti. Nel caso di mancata elezione per due turni consecutivi, intervallati da non meno di quarantotto ore di distanza, il Coordinatore potrà essere eletto dall'assemblea plenaria con almeno il 50% più uno dei voti espressi in modo palese.

Il Coordinatore del Gruppo rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni e non può essere di norma rieletto.

Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo, fermo restando che la suddetta carica deve essere notificata al Sindaco.

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

Il Sindaco o l'Assessore delegato attiva per eventi di protezione civile il Gruppo autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura, il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

#### **Art.4 – Formazione**

I volontari sono addestrati a cura del Comune. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

#### **Art. 5 – Specializzazioni e Settori**

All'interno del Gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto: *settore tecnico logistico, nell'ambito del quale sono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;*

- *settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale sono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;*
- *settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale sono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;*
- *settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie d'interfaccia;*
- *settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale sono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.*

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con gli altri capisquadra.

## **Art. 6 – Attività**

Il Gruppo partecipa alle attività previste sia dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che dal D.P.R. n. 194 dell'8 febbraio 2000 e a tutte quelle di natura esercitativa, di formazione e d'informazione che si rendessero utili ai fini del miglioramento delle conoscenze e delle capacità d'intervento.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse, sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

*Il Gruppo garantisce un'operatività articolata in ventiquattro ore, con almeno una squadra formata da cinque volontari immediatamente attivabili.*

## **Art. 7 – Obblighi e doveri**

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività de qua con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità su indicate. L'adesione del volontario al Gruppo non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante nel territorio della Regione Siciliana.

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso.

Il coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando loro compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso dell'attività svolta.

Nel caso d'ingiustificata assenza dalle attività del Gruppo da parte di un volontario, per un periodo di almeno un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del predetto operatore di protezione civile.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, tenga una condotta che arreca nocumento al Gruppo e/o ai singoli volontari o danni all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti quelle specifiche di protezione civile. Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

## **Art. 8 – Attività e Diritti**

Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile e nell'elenco del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, può, nel rispetto della vigente normativa, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato.

Ai volontari impiegati nelle attività suddette, sono garantiti, anche tramite il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 194 dell'8 febbraio 2001, di seguito indicati: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

### **Art. 9- Vestiario e Assicurazione**

Il Comune di Ribera s'impegna a fornire ai componenti il Gruppo il vestiario e quant'altro necessario per l'espletamento delle attività di cui si tratta, stipulando idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla persona che per i danni causati verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emanato in data 14 febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 febbraio 1992 e concedendo l'utilizzo, previa autorizzazione del Sindaco, dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.

### **Art. 10 - Finanziamenti**

Le attività citate all'art.6, c.1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o da quello Regionale, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo impegno di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato D.P.R..

### **Art. 11 - Fondi**

Il Gruppo svolge la propria attività utilizzando le somme ad esso destinati dal Comune, inserite nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale, nonché gli eventuali contributi provenienti da privati cittadini ovvero da altri Enti pubblici e privati.

### **Art. 12 - Rimborsi**

Con delibera di Giunta Comunale può essere stabilita la somma da erogare al Coordinatore del Gruppo per il rimborso delle spese sostenute annualmente per la gestione del Gruppo stesso, che devono essere debitamente documentate e rendicontate alla fine di ogni esercizio finanziario.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni, che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile e provvede, in tali circostanze, alle relative anticipazioni di spesa e ai rimborsi.

### **Art. 13 - Scioglimento**

Il Gruppo può essere sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco per gravi violazioni di legge.

Nel caso di scioglimento del Gruppo le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono, comunque, nella disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.